

**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

## **Decreto legislativo - 18/08/2000, n.267**

**Gazzetta Ufficiale:** 28/09/2000, n.227

**Vigente**

---

### **EPIGRAFE**

---

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (1) . (T.U. ENTI LOCALI - TUEL) (A)

(A) In riferimento al presente decreto vedi:Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 23 febbraio 2012 n.1876679; Circolare Ministero dell'Interno 02 ottobre 2012 n. 11; Circolare CNR 09 novembre n. 31/2012;Circolare Inps 26 novembre 2012 n. 133.

[1] In riferimento alle nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni , vediLegge 7 aprile 2014, n. 56.

### **CAN 2**

---

**TESTO UNICO [ parte 2 di 2]**

### **PARTE I**

---

**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

# TITOLO V

---

## SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI.

### Articolo 112

---

#### Servizi pubblici locali.

##### Art. 112

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

[ 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.] (1)

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

(1) Comma abrogato dall'articolo 35, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.